

STUDI IN ONORE DI
GIAN ANTONIO BENACCHIO

LE FRONTIERE DEL DIRITTO
COMPARATO ED EUROPEO

a cura di

LUISA ANTONIOLLI MICHELE COZZIO
MICHELE GRAZIADEI
MIODRAG ORLIĆ BARBARA PASA
JELENA PEROVIĆ VUJAČIĆ

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

STUDI IN ONORE DI
GIAN ANTONIO BENACCHIO

LE FRONTIERE DEL DIRITTO
COMPARATO ED EUROPEO

a cura di

LUISA ANTONIOLLI, MICHELE COZZIO, MICHELE GRAZIADEI
MIODRAG ORLIĆ, BARBARA PASA, JELENA PEROVIĆ VUJAČIĆ

EDITORIALE SCIENTIFICA

Edizione e-book - tutti i diritti sono riservati

ISBN 979-12-235-0480-2

© 2025 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli
www.editorialescientifica.it
info@editorialescientifica.com

L'edizione digitale del Volume è archiviata su <https://iris.unitn.it> e distribuita in modalità Open Access sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non Commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NCND 4.0).

INDICE

<i>Presentazione</i>	Pag.	XI
<i>Bibliografia di Gian Antonio Benacchio</i>	»	XVII
<i>Ringraziamenti</i>	»	XXIX

INTRODUZIONI

<i>Time Sheet</i>	»	3
FULVIO CORTESE		
<i>Ventcinque anni di comparazione giuridica: l'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici di Trento</i>	»	15
MICHELE COZZIO		
<i>Pensieri di un collega ungherese in onore del professor Gian Antonio Benacchio</i>	»	23
ANDRÁS FÖLDI		
<i>Professor Gian Antonio Benacchio: A European Scholar and Adherent of Natural Law</i>	»	27
NIKOLA MOJOVIĆ		
<i>Vicende poste in evidenza sull'umanità e l'attività di Gian Antonio Benacchio</i>	»	31
ALBERTO PIEROBON		

ESPLORARE IL DIRITTO GUARDANDO AD EST

<i>Prescrizioni statutarie e pratica giuridica nella città di Cattaro nel Trecento</i>	»	47
NEVENKA BOGOJEVIĆ-GLUŠČEVIĆ		
<i>A Non Domino Acquisition of Movables: an Eastward Look</i>	»	69
FRANCESCA FIORENTINI		
<i>The House as the Proprietor in the General Property Code of the Principality of Montenegro</i>	»	85
RADOJE KORAĆ		

<i>L'évolution de la notion de l'intérêt légitime (dans le droit serbe et comparé)</i> »	109
MIODRAG ORLIĆ	
<i>Legal change, istituzioni e organizzazioni: brevi riflessioni intorno alle transizioni compiute e incompiute</i> »	137
BARBARA PASA	
<i>Alcuni aspetti materiali e processuali della tutela inibitoria dei diritti della personalità in Croazia</i> »	155
ALDO RADOLOVIĆ, OLIVER RADOLOVIĆ	
<i>The Marriage Contract Between the Montenegrin Princess Jelena Petrović Njegoš and the Heir to the Throne of Italy Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia</i> »	169
ZORAN RAŠOVIĆ	
<i>Il preambolo delle costituzioni delle repubbliche della ex Jugoslavia</i> »	201
ROBERTO TONIATTI	
<i>Some Issues in the Enforcement of Law on the Protection of Competition in Serbia</i> »	217
RADOVAN VUKADINOVIĆ	
<i>Il 'dilemma' costituzionale dell'adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea</i> »	233
JENS WOELK	

DIRITTO COMPARATO: METODO, MODELLI E TRADIZIONI

<i>Diritti fondamentali e processo negli Stati Uniti. Ciò che appare e ciò che rimane nascosto</i> »	251
VITTORIA BARSOTTI	
<i>The Empirical Turn in Legal Interpretation</i> »	263
GIUSEPPE BELLANTUONO	
<i>Scelte di metodo e di linguaggio per una formazione giuridica attuale: un manuale e un autore al passo con i tempi</i> »	297
CATERINA BERGOMI, ELENA IORIATTI	
<i>L'ammissibilità della diarchia asimmetrica nei consigli di amministrazione: fondamenti teorici e risultanze empiriche</i> »	311
ANDREA BORRONI	
<i>Diritto amministrativo e scienze comportamentali, alcuni spunti</i> »	325
MAURIZIO CAFAGNO	

<i>Pluralità degli ordinamenti, antropologia e diritto agrario. La riflessione giuridica di Antonio Pigliaru</i>	»	337
PAOLO CARTA		
<i>La disclosure quale strumento a garanzia della indipendenza (e imparzialità) dell'arbitro</i>	»	355
ROBERTO CECCON		
<i>Nella disomogeneità dei mercati globali la caduta dei titani non può bastare</i> ..	»	375
DOMENICO DI MICCO		
<i>I nodi vengono al pettine. Il Parlamento inglese considera il "condominio" nordamericano e abroga le regole medievali</i>	»	389
SILVIA FERRERI		
<i>La circolazione dei modelli nel settore degli enti a scopo non lucrativo</i>	»	401
ANDREA FUSARO		
<i>Justice, Equity and Law</i>	»	413
GALE GALEV		
<i>Tra ageing testator, faiblesse du testateur e verletzlicher erblasser: itinerari in tema di protezione del testatore fragile</i>	»	421
ANDREA MARIA GAROFALO		
<i>La regolazione dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti: un confronto con il modello europeo</i>	»	441
MICHELE GRAZIADEI		
<i>The Law as Guardian of Nature</i>	»	463
NENAD HLAČA		
<i>Il diritto dell'altro nel diritto internazionale e comparato</i>	»	477
ANTONIO LAZARI		
<i>Il lungo percorso dell'Alto Adige verso un diritto autonomo dei beni culturali</i>	»	497
THOMAS MATHÄ		
<i>Rethinking the Legal Notion of Immovable Things</i>	»	515
DUŠAN NIKOLIC		
<i>The Birth of Comparative Law in Japan: 1868-1945</i>	»	529
ANDREA ORTOLANI		
<i>Interpretation of the CISG</i>	»	543
JELENA PEROVIĆ VUJAČIĆ		
<i>Disastri ambientali e danno da metus dei residenti</i>	»	575
GIULIO PONZANELLI		

<i>La lingua dell'Europa è la traduzione</i>	»	585
BARBARA POZZO		
<i>Epifanie del diritto socialista. Frammenti di una ricostruzione</i>	»	601
GIANMATTEO SABATINO		
<i>Alcune novità in materia di responsabilità per colpa del certificatore negli U.S.A. Sviluppi del caso Ernst & Ernst v. Olga Hochfelder et al.</i>	»	617
MASSIMO SANTARONI		
<i>Il sistema di garanzie giurisdizionali inglesi nei procedimenti di estradizione: il caso Assange</i>	»	631
MARIO SERIO		
<i>Designing data rights for a data market: the Chinese way</i>	»	657
MARINA TIMOTEO		
<i>Il ruolo della comparazione giuridica nello studio e nella prassi dell'arbitrato commerciale internazionale</i>	»	667
MARCO TORSSELLO		

MERCATO, DIRITTI E GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA

<i>The Changing Nature of the Rule of Law in the EU: From Vagueness to Conditionality</i>	»	691
GIANMARIA AJANI		
<i>I principi direttivi nei progetti preliminari di riforma europei</i>	»	707
GUIDO ALPA		
<i>Climate litigation e responsabilità civile delle imprese per danni da eventi climatici: un'arma spuntata o una bomba a orologeria? Il caso Shell</i>	»	721
LUISA ANTONIOLLI		
<i>La speculazione sulle merci come prassi commerciale scorretta</i>	»	745
CARLO BIASIOR		
<i>Equality bodies e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro: il nuovo quadro normativo eurounitario e le possibili implicazioni per l'ordinamento italiano</i>	»	755
MATTEO BORZAGA		
<i>Il formante giurisprudenziale nel processo di europeizzazione della disciplina in tema di modifiche dei contratti pubblici</i>	»	771
MICHELE COZZIO		

<i>Mi adegua, ma non troppo. Note sul subappalto nei contratti pubblici e sulle resistenze nazionali al recepimento dei modelli eurounitari</i>	»	787
FEDERICO FEDRIZZI		
<i>L'organizzazione dei principi del nuovo Codice dei contratti</i>	»	801
FABRIZIO FRACCHIA		
<i>Una reflexión prospectiva sobre la contratación pública estratégica en Europa</i>	»	815
JOSÉ MARÍA GIMENO FELIÚ		
<i>Regionalismo differenziato e pervasività del diritto eurounionale: noterelle alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024</i>	»	827
ESTHER HAPPACHER		
<i>European Private Law and the Sustainability Transition: What Can We Learn from the Sustainability Due Diligence Directive's Itinerary?</i>	»	839
PAOLA IAMICELI		
<i>Gli ultimi sviluppi in tema di compatibilità tra diritto unionale e concessioni balneari: il ruolo degli indennizzi</i>	»	851
FRANCO MASTRAGOSTINO, PIERGIORGIO NOVARO		
<i>Regole europee antitrust e applicazione decentrata da parte delle Autorità nazionali della concorrenza</i>	»	871
MATTIA MELLONI		
<i>Digitalizzazione dei contratti pubblici e diritto della persona all'informazione e alla conoscenza</i>	»	881
NICOLETTA PARISI		
<i>Il diritto privato di famiglia e l'incidenza della giurisprudenza delle Corti europee</i>	»	895
TERESA PASQUINO		
<i>Il diritto dell'Unione europea tra integrazione ed evoluzione: riflessioni sul mercato unico e la concorrenza</i>	»	909
ANDREA PILETTA MASSARO		
<i>Il diritto della concorrenza sperimentale</i>	»	927
CRISTINA PONCIBÒ		
<i>Unione europea e neutralità: sovranità economica, mercato e proprietà pubblica</i>	»	941
ANDREA PRADI		
<i>Fattori ESG e impresa bancaria di prossimità: criticità e prospettive di un modello a taglia unica</i>	»	955
FILIPPO SARTORI		

INDICE

<i>L'autonomia contrattuale nel diritto privato europeo</i>	»	985
GUIDO SMORTO		
<i>Application of Competition Rules before Arbitral Tribunals</i>	»	1001
JELENA VUKADINović MARKović		
<i>Riflessioni sul processo di europeizzazione del diritto di famiglia</i>	»	1017
SANDRA WINKLER		
 <i>Elenco degli Autori</i>	»	1033

LA LINGUA DELL'EUROPA È LA TRADUZIONE

Barbara Pozzo

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La diversità linguistica come valore. – 3. La diversità linguistica nel prisma del diritto comparato. – 4. La traduzione giuridica nella costruzione degli Stati nazionali. – 5. Le sfide del multilinguismo europeo. – 6. Il recepimento delle direttive nei diversi Paesi membri: le diverse mentalità a confronto. – 7. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il processo di integrazione giuridica europea e la costruzione di un diritto armonizzato richiedono un'attenta riflessione sulla lingua e, in particolare, sul linguaggio giuridico. Da un lato, questa riflessione non può esimersi dall'indagare gli aspetti valoriali legati alla diversità linguistica, garantita dai testi fondanti dell'Unione europea. Dall'altro, implica necessariamente la presa di coscienza di diverse questioni tecniche relative alla traduzione giuridica in un contesto multilingue.

Il multilinguismo è un valore abbracciato dall'Unione europea come parte integrante dei valori democratici: ciò implica una necessaria politica di traduzione dei postulati normativi che mirano a raggiungere il cittadino laico e non giurista, e quindi la loro formulazione in un linguaggio semplice e non tecnico. Per comprendere le forze in gioco, è necessario ricordare quanto queste siano eterogenee. Da un lato l'uguale rispetto di tutte le lingue ufficiali è espressione e concretizzazione del principio di democrazia. Dall'altro lato, il multilinguismo, per certi versi un'indubbia ricchezza del patrimonio culturale europeo, è allo stesso tempo fonte di innumerevoli problemi quando si tratta di redigere, tradurre e interpretare gli atti prodotti dalle istituzioni comunitarie in tutte le diverse lingue ufficiali. In un'Europa con 24 lingue ufficiali, esistono 552 combinazioni linguistiche possibili, il che rende il lavoro di traduzione molto complesso.

La crescente attenzione delle istituzioni europee per la traduzione giuridica può essere compresa anche alla luce del fatto che la traduzione in un contesto multilingue deve perseguire gli stessi obiettivi della legislazione multilingue, ovvero l'armonizzazione del diritto. In altre parole, il compito del legislatore

europeo è quello di formulare una norma che, tradotta nelle altre 23 lingue ufficiali, produca – una volta recepita nei 28 Stati membri – lo stesso risultato: una sfida anche per i corsi di laurea in giurisprudenza che dovranno formare i giuristi di domani.

Ciò appare particolarmente difficile se si considera che i concetti giuridici si riferiscono a termini astratti e che questi termini sono inseriti in un contesto di concetti e regole interrelate. Più un termine è astratto, più implica riferimenti e rimandi all'interno del sistema. Nella ricostruzione di tali termini, sarà normale ricorrere a “nozioni vicine”, che definiscono e convalidano i termini stessi: ad esempio, la definizione del termine contratto presuppone la conoscenza di nozioni quali volontà, dichiarazione, accordo, ecc.

Inoltre, i concetti giuridici sono il risultato di una stratificazione di significati diversi che sono stati sviluppati da tradizioni giuridiche diverse nel tempo. La traduzione di un enunciato in un contesto interlinguistico richiama intuitivamente la produzione di un altro termine o enunciato equivalente nella lingua di arrivo. Questa operazione di traduzione implica un complesso lavoro intellettuale, in relazione al quale sono state sviluppate numerose teorie che sottolineano come ogni traduzione implichi necessariamente un'attività di interpretazione. La semplice giustapposizione di concetti giuridici in lingue diverse potrebbe portare a risultati solo superficiali.

Il carattere polisemico dei concetti giuridici implica quindi che, al momento della traduzione, si debba individuare il contesto di riferimento sia nel sistema di origine del concetto sia in quello in cui si vuole tradurre, per evitare risultati assolutamente fuorvianti. Fare i conti con questi concetti nei diversi ordinamenti giuridici europei significa quindi fare i conti con il quadro concettuale e la *forma mentis* che ha prodotto quel quadro. Si tratta, ovviamente, di un'operazione che va oltre la parola e che porta ad approfondire i molteplici livelli operativi, ma anche culturali, su cui si dispiegano le nozioni giuridiche.

Nell'affrontare il tema dei linguaggi giuridici, la necessità di un'attività ermeneutica che identifichi i significati che i concetti giuridici assumono nel discorso dei giuristi nazionali e che chiarisca la collocazione degli stessi all'interno delle tassonomie nazionali è dunque una necessità generale, che non può considerarsi limitata a quella specifica categoria di termini aperti, in cui si riversano più chiaramente contenuti tratti dalla consuetudine e dalle opzioni culturali *lato sensu*: cioè i cosiddetti termini vaghi, come buona fede o ragionevolezza.

L'obiettivo di questo contributo è quello di indagare il valore della diversità

linguistica in Europa e di capire, infine, se Umberto Eco aveva ragione nell'affermare che “*la langue de l'Europe c'est la traduction*”¹.

2. *La diversità linguistica come valore*

La diversità linguistica è un principio che riceve molteplici garanzie nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. L'articolo 24 del TFUE stabilisce che ogni cittadino dell'UE ha il diritto di scrivere a qualsiasi istituzione dell'UE in una lingua ufficiale e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Il rispetto delle lingue nazionali è inoltre in linea con la disposizione dell'articolo 3 del TUE, che prevede il rispetto delle identità nazionali dei vari Stati membri che compongono l'Unione. Il multilinguismo trova un forte riconoscimento anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. L'articolo 22 della Carta afferma che l'Unione rispetta la diversità linguistica, mentre l'articolo 21 vieta le discriminazioni basate su diversi motivi, tra cui la lingua. È inoltre necessario ricordare che la Carta prevede, all'articolo 41, il “diritto a una buona amministrazione”, come nuovo diritto fondamentale, che prevede che “ogni persona può scrivere alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”. Nella Carta, a differenza del Trattato, la possibilità di comunicare con le istituzioni dell'Unione in una delle lingue del Trattato (articolo 21 CE) è aperta a ogni persona.

Il valore del multilinguismo è stato anche al centro di numerose iniziative promosse dall'Unione europea per lo studio delle lingue da parte dei suoi cittadini. Con un primo Piano d'azione², la Commissione ha sottolineato che i popoli europei stanno costruendo un'unica Unione a partire da molte nazioni, comunità, culture e gruppi linguistici diversi, e che l'Unione è costruita intorno all'interscambio paritario di idee e tradizioni e fondata sulla reciproca accettazione di popoli con storie diverse ma con un futuro comune. In questo contesto, la diversità linguistica è uno dei tratti distintivi dell'Unione europea. Il rispetto della diversità delle lingue dell'Unione è un principio fondante dell'Unione europea, che non deve limitarsi alle sue lingue ufficiali. Ecco perché l'apprendimento di un'unica lingua franca non sarebbe la soluzione giusta. Al contrario, le autorità nazionali e regionali sono incoraggiate a prestare particolare attenzione alle misure di assistenza alle comunità linguistiche il cui numero di

¹ Frase pronunciata durante la conferenza che Umberto Eco ha tenuto alle *Assises de la traduction littéraire* di Arles, domenica 14 novembre 1993.

² Commissione europea, *Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d'azione 2004-2006*, COM(2003) 449 def., 24 luglio 2003.

parlanti nativi diminuisce di generazione in generazione, in linea con i principi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie³. Dopo l'allargamento del 2004, è stato pubblicato un secondo Piano d'azione⁴ che sottolinea il posto che il multilinguismo dovrebbe avere tra i valori dell'Unione europea. Secondo il Piano d'azione del 2005, l'Unione europea si fonda sul principio "uniti nella diversità": diversità di culture, costumi, credenze e lingue. In questa prospettiva la lingua è rappresentata come l'espressione più diretta della cultura: "È ciò che ci rende umani e che dà a ciascuno di noi un senso di identità", mentre il rispetto per la diversità linguistica è considerato "un valore fondamentale dell'Unione europea"⁵. Il Piano d'azione del 2005 presenta quindi la politica della Commissione in materia di multilinguismo, che ha tre obiettivi: incoraggiare l'apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica nella società, promuovere una sana economia multilingue e dare ai cittadini l'accesso alla legislazione, alle procedure e alle informazioni dell'Unione europea nella propria lingua. La Commissione affronta il problema della traduzione e dell'interpretazione a livello europeo, introducendo il nuovo ruolo degli interpreti in una società multilingue: "Gli interpreti aiutano anche le istituzioni delle società multilingue a funzionare. Sostengono le comunità di immigrati nei tribunali, negli ospedali, nella polizia e nei servizi per l'immigrazione. Se adeguatamente formati, gli interpreti contribuiscono quindi a salvaguardare i diritti umani e democratici"⁶.

In tutto il Piano d'azione, la possibilità di accedere ai documenti e alla legislazione nella propria lingua è quindi considerata una parte importante del principio democratico. Ciò è particolarmente vero quando si tratta dei rapporti che la Commissione ha con i cittadini. La Commissione sottolinea le differenze tra l'Unione europea e altre organizzazioni internazionali che, come le Nazioni Unite, la NATO, l'OCSE, possono gestire un numero minore di lingue. L'Unione europea, a differenza di altre organizzazioni internazionali, adotta una legislazione che riguarda direttamente i suoi cittadini. È quindi un prerequisito per la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione che i cittadini possano comunicare con le sue istituzioni e leggere il diritto dell'UE nella propria lingua nazionale e partecipare al progetto europeo senza incontrare barriere linguistiche. Infine, la Commissione presenta il multilinguismo come un'op-

³ Consiglio d'Europa, *Carta europea delle lingue regionali e minoritarie*, Strasburgo, 5 novembre 1992.

⁴ Commissione europea, *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo*, Bruxelles, COM(2005) 596 def., 22 novembre 2005, 2.

⁵ Piano d'azione, 2005, 13.

⁶ Piano d'azione, 2005, 14-15.

portunità, più che un costo, qualcosa che rende l'UE un esperimento unico nel suo genere. Dobbiamo anche ricordare che dopo l'allargamento del 2004, che ha comportato l'aggiunta di nove nuove lingue ufficiali, la prima reazione concreta non è stata quella di cercare di semplificare e ridurre il numero di lingue ufficiali, ma di riconoscere anche all'irlandese lo status di lingua ufficiale⁷.

3. *La diversità linguistica nel prisma del diritto comparato*

Indipendentemente da ciò che prevedono i trattati, come giuristi comparatisti⁸, dovremmo chiederci quale ricchezza traiamo dalla diversità linguistica⁹ o se – al contrario – saremmo in una situazione migliore se avessimo una sola lingua giuridica con cui confrontarci¹⁰. Nel lavoro dei comparatisti, la lingua è essenziale per il processo di acquisizione di conoscenza del diritto straniero¹¹. Le informazioni relative al diritto straniero sono incorporate nella lingua, che è espressione della cultura, di un particolare insieme di valori e – infine – della mentalità dei giuristi, che rappresentano il sistema giuridico in analisi. Il diritto

⁷ Nel 2007, su richiesta dell'Irlanda, l'irlandese è diventato una lingua ufficiale e di lavoro dell'UE. Tuttavia, in virtù di una deroga concessa dal Consiglio, a quel punto non tutti i documenti sono stati tradotti in irlandese. Nel 2015, l'Irlanda ha chiesto al Consiglio di eliminare gradualmente questa deroga entro il 1° gennaio 2022, quando l'irlandese sarebbe diventato una lingua ufficiale e di lavoro a tutti gli effetti, allo stesso livello delle altre lingue ufficiali dell'UE. Dal 1 gennaio 2022 la lingua irlandese è equiparata alle altre 23 lingue ufficiali dell'UE.

⁸ Cfr. R. Sacco, *Language and Law*, in B. Pozzo (a cura di), *Ordinary Language and Legal Language*, Milano, 2005, 1; V. Grosswald Curran, *Comparative Law and Language*, in M. Reimann, R. Zimmermann (a cura di), *Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2006, 675; B. Grossfeld, *Sprache und Recht*, in *Juristenzeitung*, 1984, 1; B. Bix, *Law, Language, and Legal Determinacy*, Oxford, 1993; M. Rathert, *Sprache und Recht*, Heidelberg, 2006; S.A. Schane, *Language and the Law*, London-New York, 2006; T. Morawetz (a cura di), *Law and language*, Aldershot, 2000.

⁹ Cfr. S. Grundmann, *Language in Law and in German Universities' Legal Education*, in M. Schmidt-Kessel (a cura di), *German National Reports on the 20th International Congress of Comparative Law*, Tübingen, 2018, 61. L'A. sottolinea come la riduzione ad una lingua giuridica implica il rischio di impoverire il diritto, nello specifico il suo pluralismo che trasmette pure l'idea e l'essenza del pluralismo nei modelli sociali.

¹⁰ B. Pozzo, *Comparative Law and the New Frontiers of Legal Translation*, in S. Šarčević (a cura di), *Language and Culture in EU Law - Multidisciplinary Perspectives*, Londra, 2016, 73; Id., *Lost and Found in Translation*, in R. Sacco (a cura di), *Les frontières avancées du savoir du juriste: L'anthropologie juridique et la traductologie juridique*, Bruxelles, 2011, 141.

¹¹ K. Kredens, S. Gozdz-Roszkowski (a cura di), *Language and the Law: International Outlooks*, Francoforte-New York, 2007.

e la lingua sono fenomeni culturali che devono essere studiati tenendo conto del tempo e del contesto¹².

Il discorso giuridico in ogni cultura ha le sue strutture e rappresenta i diversi modi di ragionare dei giuristi: in questa prospettiva, il linguaggio dà forma a ciò che l'utente conosce. Questo ruolo cognitivo è di fondamentale importanza perché condiziona tutta la conoscenza del diritto straniero¹³. I linguisti riconoscono da tempo che "il 'mondo reale' è in larga misura costruito inconsciamente sulle abitudini linguistiche del gruppo"¹⁴ e che le differenze tra le strutture delle lingue sono la causa del diverso modo di percepire e concepire il mondo da parte del parlante¹⁵. I comparatisti hanno adottato questo approccio, quando parlano delle dimensioni silenziose¹⁶ o dei poteri invisibili della lingua del diritto¹⁷, dove la lingua gioca un ruolo indiscutibile nel comprendere i valori immanenti di una certa cultura¹⁸. Immaginiamo per un attimo

¹² B. Pozzo, *Comparative Law and Language*, in U. Mattei, M. Bussani (a cura di), *Cambridge Companion of Comparative Law*, Cambridge, 2012, 88.

¹³ D.J. Gerber, *Authority Heuristics: language and trans-system knowledge*, in B. Pozzo (a cura di), *Ordinary Language and Legal Language*, Milano, 2005, 41.

¹⁴ E. Sapir, *The Status of Linguistics as a Science*, in *Language*, 1929, 5(4), 207-214, dove l'A. nota ulteriormente: "The understanding of a simple poem, for instance, involves not merely an understanding of the single words in their average significance, but a full comprehension of the whole life of the community as it is mirrored in the words, or as it is suggested by their overtones. Even comparatively simple acts of perception are very much more at the mercy of the social patterns called words than we might suppose. If one draws some dozen lines, for instance, of different shapes, one perceives them as divisible into such categories as 'straight', 'crooked', 'curved', 'zigzag' because of the classificatory suggestiveness of the linguistic terms themselves. We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation".

¹⁵ Cfr. B.L. Whorf, *Language, Thought and Reality*, a cura di J.B. Carroll, Cambridge, MA, 1956; L. Gleitman, A. Papafragou, *Language and Thought*, in K. J. Holyoak and R. G. Morrison (a cura di), *The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*, Cambridge, 2005, 633.

¹⁶ Rodolfo Sacco ha introdotto il concetto di "crittotipo" per indicare quelle regole che esistono e sono rilevanti, ma che l'operatore non formula (e che, anche se volesse, non saprebbe come formulare; si tratta di regole che l'uomo pratica senza averne piena consapevolezza. Cfr. R. Sacco, *Crittotipo*, in *Digesto, Discipline, Sezione Civile*, Torino, 1989, 39; Id. *Formanti giuridici: A Dynamic Approach to Comparative Law* (parti 1 e 2), in *The American Journal of Comparative Law*, 1991, 39, 343 ss.

¹⁷ E.J. Eberle, B. Grossfeld, *Patterns of Order in Comparative Law: Discovering and Decoding Invisible Powers*, in *Tex. Int'l L.J.*, 2003, 38, 291 ss.

¹⁸ Sulle interazioni tra diritto e cultura si veda R.W. Gordon, *Critical Legal Histories*, in *Stanford Law Review*, 1984, 36, 57 ss.; M. Krygier, *Law as Tradition*, in *Law and Philosophy*, 1986, 5, 237 ss.; R.L. Abel, *Comparative Law and Social Theory*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1978, 26, 219 ss.

una situazione ipotetica in cui potremmo lavorare con una sola lingua in tutta Europa e chiediamoci se in questo caso potremmo trovarci in una posizione migliore di quella attuale. Il multilinguismo come fenomeno sociale implica sia un aumento che una diminuzione delle opportunità di scambio interpersonale. Gli individui che conoscono le rispettive lingue possono ovviamente conversare, ma è altrettanto chiaro che un mondo con molte lingue è un mondo in cui abbondano i problemi comunicativi.

Potrebbe essere interessante, a questo proposito, fare riferimento agli argomenti che i linguisti hanno sviluppato per sostenere la diversità delle lingue, ispirandosi alla biodiversità. Crystal¹⁹, ad esempio, suggerisce che gli argomenti a sostegno della diversità ecologica possono essere estesi anche alla diversità linguistica, evidenziando due degli argomenti utilizzati a sostegno della biodiversità che potrebbero essere applicati alla diversità linguistica. In primo luogo, l'intero concetto di ecosistema si basa su reti di relazioni e "il danneggiamento di uno qualsiasi degli elementi di un ecosistema può portare a conseguenze impreviste per il sistema nel suo complesso"²⁰. In secondo luogo, la diversità è necessaria per l'evoluzione e gli ecosistemi più forti sono quelli più diversificati. In un certo senso, le diversità linguistiche e culturali sono il deposito di conoscenze storicamente sviluppate²¹. In questa prospettiva, la morte di una lingua dovrebbe essere considerata una perdita significativa perché implica una perdita di conoscenze ereditate. Le culture sono trasmesse attraverso le lingue e le lingue riflettono anche la storia delle persone che le hanno utilizzate. Per questi motivi, la diversità linguistica non dovrebbe essere considerata meno importante della diversità ecologica.

Come ha ricordato Michael Krauss:

"...Come l'estinzione di una specie animale diminuisce il nostro mondo, così l'estinzione di una lingua. Di certo noi linguisti sappiamo, e il grande pubblico può percepire, che ogni lingua è un risultato supremo di un genio collettivo unicamente umano, un mistero divino e infinito come un organismo vivente. Dovremmo forse piangere la perdita dell'Eyak o dell'Ubykh meno di quella del panda o del condor della California?"²².

¹⁹ D. Crystal, *Language Death*, Cambridge, 2000.

²⁰ *Ibidem*, 33.

²¹ T. Skutnabb-Kangas (University of Roskilde), *Why should linguistic diversity be maintained and supported in Europe? Some arguments*, Guide for the Development of Language Education Policies in Europe, From Linguistic Diversity to Plurilingual Education, Reference Study, Language Policy Division Directorate of School, Out-of-School and Higher Education DGIV Council of Europe, Strasburgo, 2002.

²² M. Krauss, *The world's languages in crisis*, in *Language*, 1992, 68, 4.

Un'analogia ben nota tra diversità linguistica ed ecologica è quella del "giardino linguistico" proposta da Garcia²³. Secondo Garcia, sarebbe noioso viaggiare per il mondo e vedere che tutti i giardini sono dello stesso fiore monocolore. La varietà di fiori di forme, dimensioni e colori diversi rende la nostra esperienza visiva ed estetica ricca e piacevole. Anche la diversità linguistica rende il mondo più interessante e colorato, ma come nel caso dei fiori rende il giardino più difficile da curare. Alcuni fiori (e alcune lingue) si diffondono molto rapidamente, mentre altri hanno bisogno di cure e protezione supplementari. La diversità linguistica richiede pianificazione e cura e potrebbe comportare alcune azioni positive, come intervenire nell'educazione linguistica, proteggere le lingue a rischio attraverso la legislazione e l'educazione o addirittura intervenire per salvare le lingue a rischio.

E che dire del problema delle lingue giuridiche europee, o – per usare la stessa metafora – il giardino d'Europa?

Nonostante il desiderio di rispettare tutte le lingue, in un processo di armonizzazione giuridica la tendenza potrebbe essere quella di progredire costantemente verso un'unica lingua giuridica. Tuttavia, ci sono diverse ragioni per cui una lingua giuridica unica non sarebbe consigliabile, nemmeno come obiettivo.

Innanzitutto, i concetti giuridici – come le parole – hanno una provenienza e cambiano nel tempo. Come nel caso dell'etimologia delle parole, preservare l'origine e la storia dei concetti giuridici è importante per facilitare gli obiettivi dell'armonizzazione giuridica. Quindi, per ironia della sorte, potrebbe essere necessario preservare le differenze per raggiungere l'armonia.

In secondo luogo, la diversità linguistica nel processo di armonizzazione potrebbe essere importante per lo stesso motivo per cui i biologi cercano di preservare la biodiversità, anche quando sviluppano e commercializzano varietà "migliorate" di piante alimentari. In altre parole, i biologi sanno che una varietà vegetale di successo coltivata oggi può soccombere domani a un disagio o a un cambiamento delle condizioni. È solo attraverso la conservazione di altre varietà vegetali, attraverso la conservazione della diversità del genoma vegetale, che possiamo garantire il futuro del nostro cibo e la nostra stessa sopravvivenza. Il diritto non è diverso. Anche se l'armonizzazione promuove soluzioni di successo ai problemi giuridici, è necessario preservare il genoma del diritto, la sua diversità. Ciò avviene preservando il linguaggio di partenza (il codice sorgente, per usare un'altra metafora) delle tradizioni giuridiche che costituiscono la base del diritto.

²³ A. Lopez Garcia, in C. Baker, W. Prys Jones (a cura di), *Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education*, Clevedon, 1998, 205.

In terzo luogo, in quanto sistema giuridico transnazionale, l'Unione europea interagisce con i suoi cittadini attraverso i loro governi locali nella loro lingua e nella loro tradizione giuridica. I cittadini dell'UE, compresi quelli che aderiscono pienamente all'idea dell'UE, sono in grado di comprendere appieno i concetti giuridici solo nella loro lingua e attraverso le loro tradizioni giuridiche, sociali e culturali. Una legge armonizzata trasmessa in una lingua straniera non potrebbe mai essere la "loro".

Alla fine, la domanda chiave è se l'obiettivo sia quello di avere gli stessi diritti e risultati in ogni Stato o se si tratta di avere lo stesso concetto giuridico con risultati molto diversi da uno Stato all'altro.

La tentazione di raggiungere l'armonizzazione attraverso un'unica lingua deve essere evitata perché il costo non è l'armonizzazione ma la disarmonia. Questo è vero perché gli Stati non solo hanno lingue diverse, ma anche tradizioni giuridiche diverse. Il significato di un concetto in un Paese potrebbe comportare un risultato molto diverso in un altro.

In conclusione, potremmo concordare con Umberto Eco sul fatto che la lingua dell'Europa dovrebbe essere la traduzione: un esercizio ermeneutico in cui si perde qualcosa, ma in cui si può anche trovare qualcosa²⁴.

4. *La traduzione giuridica nella costruzione degli Stati nazionali*

Se guardiamo al nostro passato, appare saliente il processo di traduzione dal latino come lingua franca alle lingue volgari, iniziato nel Medioevo e poi enfatizzato durante il Rinascimento, con la creazione degli Stati nazionali e l'emergere della preoccupazione dei governanti di promulgare le leggi nella propria lingua²⁵.

A partire dal XVI secolo, gli umanisti hanno evidenziato come ogni lingua abbia un proprio genio o spirito particolare, celebrando le differenze tra lingue

²⁴ W.J. Witteveen, *What is Lost and Found in Translation*, in B. Pozzo (a cura di), *Teaching Law through the Looking Glass of Literature*, Berna, 2010, 21; v. inoltre B. Pozzo, *Lost and Found in Translation*, cit.

²⁵ In Francia, ad esempio, dal 1539 l'Ordinanza di Villers-Cotterets, in vigore, proclama che il francese è la lingua ufficiale dei tribunali. Sull'uso obbligatorio del francese si veda E. Manera Edelstein, *La Loi Toubon: Liberté, Egalité, Fraternité: but only on France's Terms*, in *Emory International Law Review*, 2003, 17, 1127 ss.; L. Sadat Wexler, *Official English, Nationalism and Linguistic Terror: A French Lesson*, in *Washington Law Review*, 1996, 71, 285 ss., 368; J.E. Jacob, *Language Policy and Political Development in France*, in B. Weinstein (a cura di), *Language Policy and Political Development*, Norwood, 1990, 43.

vernacolari²⁶. In tempi più recenti, sono stati poi Gottfried Herder²⁷ e William von Humboldt²⁸ a sottolineare che, poiché “ogni lingua [...] ha il suo carattere nazionale”, le traduzioni sono sempre operazioni rischiose. Ma – allo stesso tempo – lo spirito di una lingua si rivela al meglio nei suoi termini in traducibili²⁹.

Oggi, il processo di traduzione, necessariamente imperfetto, può aiutarci a scoprire molto di ciò che intendiamo per linguaggio giuridico, o per discorso giuridico, in qualsiasi cultura lo si esamini. Perché possiamo tradurre “*Rechtsgeschäft*” con “negozio giuridico”, ma non troviamo una traduzione dello stesso concetto in francese? Perché il “*trust*” è così particolare come istituto che in genere non lo traduciamo? Perché gli italiani si ostinano a distinguere tra “decadenza” e “prescrizione”, mentre i *common lawyers* lavorano con un solo termine in entrambi i casi?

La traducibilità o l'intraducibilità dei concetti giuridici ci suggerisce l'evoluzione di un linguaggio giuridico e rivela qualcosa sulla cultura giuridica in cui cerchiamo un corrispondente. La traduzione ci dà l'opportunità di considerare lo stesso problema da un'altra prospettiva e di analizzare diversi modi di ragionare. È vero che a volte le stesse regole operative si nascondono dietro costruzioni dottrinali diverse. Ma lo stesso sforzo di traduzione può portarci comunque a una conquista di conoscenza. Se questa è la lezione che possiamo trarre su ciò che possiamo perdere e ciò che possiamo trovare nella traduzione, come possiamo applicarla al multilinguismo europeo?

5. *Le sfide del multilinguismo europeo*

Il multilinguismo è una sfida, ma è una sfida che deve essere accettata per soddisfare principi fondamentali come la democrazia, la trasparenza e il diritto

²⁶ E. Stankiewicz, *The 'Genius' of Language in Sixteenth-Century Linguistics*, in J. Trabant (a cura di), *Logos Semantikos, I. Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft*, Berlino, 1981.

²⁷ J.G. Herder, *Über die deutsche Literatur, Über den Ursprung der Sprache, Werke 1764-1772*, ora in U. Gaier (a cura di), *Frühe Schriften: 1764-1772*, Francoforte, 1985.

²⁸ W. Von Humboldt, *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*, Berlino, 1836.

²⁹ La citazione “*Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten*” è tratta dagli *Aforismi* di Marie von Ebner-Eschenbach, scrittrice austriaca vissuta tra il 1830 e il 1916. Cfr. *Aphorismen*, in *Gesammelte Schriften*, Berlino, 1893, Band 1, 22. Riferimenti simili si trovano anche in Salman Rushdie che, nel suo romanzo *Shame* (Londra, 1984) sottolinea che per comprendere una cultura bisogna concentrarsi sui suoi termini in traducibili: “*To unlock a society, look at its untranslatable terms*”, 104.

di essere informati³⁰. Detto questo, sarebbe illusorio non ammettere che la traduzione, e in particolare la traduzione giuridica, non presenta problemi specifici in un contesto multilingue caratterizzato da ventiquattro lingue ufficiali che riflettono tradizioni diverse.

La mancanza di un linguaggio giuridico comune è emersa in tutta la sua evidenza durante la stesura della prima legislazione europea sui contratti dei consumatori. In effetti, l'uso di una particolare terminologia nell'elaborazione delle direttive volte ad armonizzare la tutela dei consumatori ha sollevato una serie di problemi che è opportuno evidenziare all'inizio della nostra trattazione. L'iniziativa di armonizzare il diritto dei consumatori e dei contratti a livello europeo risale a diversi anni fa³¹ ed è stata al centro dell'interesse delle istituzioni comunitarie e della teoria giuridica europea negli ultimi decenni³². Dagli anni Ottanta del secolo scorso, la legislazione dell'UE nel campo del diritto dei consumatori e dei contratti ha subito una significativa evoluzione in termini di quantità e qualità³³.

Dal primo punto di vista, è importante sottolineare i vari aspetti dei contratti dei consumatori che sono ora regolati dalla legislazione dell'UE³⁴.

³⁰ "Many Tongues, One Family", European Commission's Press and Communications Directorate, luglio 2004.

³¹ S. Grundmann, *European Contract Law(s) of What Colour?*, in ERCL, 2005, 1, 184 ss.; J. Basedow, *A common contract law for the common market*, in *Common Mark Law Review*, 1996, 33(6), 1169.

³² In questa prospettiva vanno collocati il Progetto preliminare di Codice europeo dei contratti basato sul lavoro dell'Accademia dei giuristi privati europei di Pavia (cfr. G. Gandolfi, *Pour un code européen des contrats*, in *Revue trimestrelle de droit civil*, 1992, 707), i Principi generali di diritto contrattuale della Commissione Lando (O. Lando, *Principles of European Contract Law - An Alternative or a Precursor of European Legislation*, in *RabelsZ*, 1992, 261), i Principi UNIDROIT (J. Bonell, *Das UNIDROIT Projekt für die Ausarbeitung von Regeln für internationale Handelsverträge*, in *RabelsZ*, 1992, 274). Sulle varie questioni si veda G. Alpa, *The future of European Contract Law: Some Questions and Some Answers*, in K. Boele-Woelki, F.W. Grosheide (a cura di), *The Future of European Contract Law*, Alphen aan den Rijn, 2007, 3.

³³ A.L.M. Keirse, *European impact on contract law. A perspective on the interlinked contributions of legal scholars, legislators and courts to the Europeanization of contract law*, in *Utrecht Law Review*, 2011, 7, 34.

³⁴ Direttiva (CE) 1999/44 del 25 maggio 1999, *su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo*, in GU L 171, 7 luglio 1999, 12; Direttiva (CEE) 93/13 del 5 aprile 1993, *concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in GU L 95, 21 aprile 1993, 29; Direttiva (CEE) 90/314 del 13 giugno 1990, *concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"*, in GU L 158, 23 giugno 1990, 59; Direttiva (CEE) 85/577 del 20 dicembre 1985, *per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali*, in GU L 372, 31 dicembre 1985, 31; Direttiva (CEE) 87/102 del 22 dicembre 1986, *relativa*

Dal secondo punto di vista, è allo stesso tempo importante sottolineare che questo sviluppo quantitativo è stato accompagnato da un processo di sensibilizzazione verso la creazione di un sistema giuridico coerente, in cui la qualità della legislazione è stata posta al centro di varie iniziative³⁵. Mentre nella prima parte di questa evoluzione il legislatore europeo aveva adottato un approccio “pointilistico” o “frammentario” all’armonizzazione nel settore del diritto dei contratti³⁶, più recentemente la Commissione europea ha compiuto passi verso un diritto dei contratti più coerente, lavorando allo sviluppo di una terminologia europea coerente in questo campo³⁷. Queste evoluzioni quantitative e qualitative, che hanno portato a una più rigorosa europeizzazione del diritto contrattuale³⁸, hanno dovuto affrontare la grande sfida della traduzione delle terminologie giuridiche nel contesto del multilinguismo europeo, dove la diversità linguistica è considerata una caratteristica distintiva del diritto dell’Unione europea³⁹.

al ravvicinamento disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, in GU L 42 del 12 febbraio 1987, 48, modificata dalla Direttiva (CEE) 90/88, in GU L 61, 10 marzo 1990, 14, e la Direttiva (CE) 98/7, in GU L 101, 1 aprile 1998, 17; Direttiva (CE) 97/7 del 20 maggio 1997 *riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza*, in GU L 144 del 4 giugno 1997, 19; Direttiva (CE) 94/47 del 26 ottobre 1994, *concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili*, in GU L 280 del 29 ottobre 1994, 83.

³⁵ Nel 2008, alla Conferenza di Utrecht, la International Academy of Comparative Law ha dedicato un’intera sessione al problema. Cfr. il *General Report* di A. Gambaro, *Interpretation of Multilingual Legislative Texts*, in K. Boele-Woelki, S. van Erp (a cura di), *General Reports of the 17th Congress of the International Academy of Comparative Law*, Utrecht, 2007, 51.

³⁶ H. Kötz, *Rechtsvereinheitlichung - Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele*, in *RabelsZ*, 1986, 50, 5.

³⁷ B. Pozzo, *Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology*, in *European Review of Private Law*, 2003, 6, 754.

³⁸ H.L. MacQueen, *The Europeanisation of Contract Law: The Proposed Common European Sales Law*, in *Commercial Contract Law*, 2014, 529; C. Twigg-Flesner, *The Europeanisation of Contract Law - Current controversies in Law*, Londra-New York, 2013, 1 ss.; A. Somma, *Introduzione critica al diritto europeo dei contratti*, Milano, 2007.

³⁹ S.E. Pommer, *Interpreting Multilingual EU Law: What Role for Legal Translation?*, in *ERPL*, 2012, 5-6, 1241; V. Jacometti, B. Pozzo (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l’allargamento - Redazione, traduzione ed interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull’armonizzazione del diritto europeo*, Milano, 2006; Id. (a cura di), *Multilingualism and The Harmonisation of European Law*, Alphen aan den Rijn, 2007.

6. *Il recepimento delle direttive nei diversi Paesi membri: le diverse mentalità a confronto*

A prescindere dalla terminologia utilizzata, è inoltre necessario soffermarsi sul fatto che, durante il processo di attuazione delle direttive, possono intervenire numerosi fattori che possono avere un ulteriore effetto di frammentazione⁴⁰. L'esperienza finora maturata dimostra che l'attuazione delle direttive europee nei vari sistemi giuridici nazionali ha seguito percorsi diversi che dipendono da vari fattori⁴¹. In primo luogo, dobbiamo ricordare che, ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, una direttiva "... vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi". Le direttive specificano un risultato da raggiungere, ma gli Stati membri sono liberi di scegliere "forma e i metodi" appropriati. Le leggi nazionali non riprendono il testo delle direttive parola per parola e non è necessario che la terminologia utilizzata in una particolare direttiva sia interamente adottata dalle legislazioni nazionali⁴². La Corte di giustizia ha confermato che l'uso di una terminologia diversa da quella di una direttiva, ma che non produce un allontanamento sostanziale, è ammissibile⁴³.

Inoltre, le ragioni alla base dei diversi atteggiamenti nei confronti dell'attuazione delle direttive europee possono risiedere nella diversa mentalità giuridica che ogni sistema nazionale riflette. La centralità del codice civile nella costruzione di un sistema coerente di concetti è più sentita in un sistema che in altri, così come l'ambizione di presentare il proprio codice come modello per l'intera Europa, o i particolari criteri di interpretazione giuridica sviluppati in un paese. La dottrina giuridica francese ha ad esempio sottolineato che il legislatore nazionale, nel recepire le direttive europee sulla tutela dei consumatori, è stato influenzato dal fatto che, in generale, la legislazione nazionale aveva preceduto quella europea. Per queste ragioni, non deve sorprendere che il le-

⁴⁰ M. Graziadei, *Fostering a European legal identity through contract and consumer law*, *Research Handbook on EU Consumer and Contract Law*, Cheltenham, 2016, 82.

⁴¹ Su queste problematiche si veda il numero speciale della *European Review of Private Law* (ERPL) dedicato a *The Impact of Multilingualism on the Harmonization of European Private Law*, a cura di B. Pozzo, 2012, 20(5-6); si veda anche B. Pasa, P. Rossi, M. Weitenberg (a cura di), *Diritto contrattuale europeo tra direttive comunitarie e trasposizioni nazionali: materiali per lo studio della terminologia giuridica*, Torino, 2007.

⁴² Come ricorda C. Twigg-Flesner, in *The (non-)impact of harmonising measures on English legal terminology*, in ERPL, 2012, 5-6, 1369.

⁴³ Corte di Giustizia CEE, 6 ottobre 1982, C 283/81, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA contro Ministero della Sanità*.

gislatore francese abbia cercato di mantenere il proprio patrimonio lessicale e concettuale⁴⁴.

Un approccio diverso è stato adottato dalla legislazione spagnola, dove la maggior parte del sistema giuridico è una conseguenza diretta e immediata del recepimento delle direttive. Gli studiosi spagnoli hanno sottolineato che l'attuazione delle direttive nel campo della tutela dei consumatori è avvenuta senza un processo di riflessione o di integrazione precedente. Inoltre, le direttive europee sono diventate la fonte di molti termini giuridici e, talvolta, dei concetti fondamentali della legge spagnola sulla tutela dei consumatori. In altre occasioni, invece, la preesistenza di categorie giuridiche nell'ordinamento spagnolo al momento dell'attuazione delle direttive europee ha richiesto un adattamento o un adeguamento dell'uso o addirittura un vero e proprio cambiamento del significato che la categoria aveva avuto fino a quel momento⁴⁵.

In molti Stati membri, come la Francia, la Spagna, l'Italia e il Belgio, il recepimento delle direttive europee negli ordinamenti nazionali è avvenuto al di fuori del Codice Civile. Questa scelta non è priva di ripercussioni sulla ricerca di un sistema coerente di concetti a livello nazionale, perché può dare origine a una serie di sistemi concettuali separati non necessariamente integrati tra loro, o addirittura in contrasto tra loro. L'attuazione delle direttive europee ha stravolto le terminologie nazionali, mentre il significato dei concetti tradizionali del diritto civile non è più rispettato nel campo del diritto dei consumatori⁴⁶.

7. Conclusioni

La traduzione giuridica gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di un diritto privato europeo armonizzato.

La precisione della terminologia giuridica e la chiarezza delle norme giuridiche sono importanti sotto vari aspetti. Norme comprensibili e accessibili favoriscono l'accesso da parte dei non addetti ai lavori e soprattutto dei cittadini comuni, aumenta la certezza e la prevedibilità delle decisioni ed è una

⁴⁴ M.L. Mathieu, *La transposition des directives en droit français : maîtrise des mots, maîtrise sur les mots*, in ERPL, 2012, 5-6, 1279 ss., 1280.

⁴⁵ N. Alvarez Lata, *The Impact of the Terminology of the European Directives on Consumer Rights on the Spanish Law: The Construction of a New Legal Language*, in ERPL, 2012, 5-6, 1305 ss.

⁴⁶ C. Cauffman, *The Impact of EU Law on Belgian Consumer Law Terminology*, in ERPL, 2012, 5-6, 1325 ss., 1351.

condizione preliminare necessaria per la creazione di un quadro giuridico armonizzato nel contesto della diversità giuridica e linguistica europea.

Molte sono state le iniziative attuate dalle istituzioni europee che, soprattutto in materia contrattuale, hanno portato ai primi risultati, come ben evidenziato dalle vicende che hanno accompagnato l'elaborazione del Quadro comune di riferimento⁴⁷.

Tuttavia, la strada da percorrere appare ancora lunga e ricca di insidie.

Al di là delle iniziative politiche, sarebbe probabilmente necessario investire in politiche culturali inclini a sviluppare una maggiore consapevolezza dei problemi concreti presenti in questo contesto. Ciò potrebbe avvenire attraverso l'introduzione di specifici corsi universitari interdisciplinari che permettano ai giuristi nazionali di comprendere meglio le questioni legate all'espressione del diritto europeo nelle diverse lingue ufficiali e i problemi legati alla traduzione giuridica. Lo studio del diritto a livello nazionale è purtroppo ancora troppo spesso ancorato ad archetipi antichi, che non permettono di affrontare le sfide del mondo di oggi. Sono ancora pochi i Paesi che offrono ai loro studenti l'opportunità di frequentare corsi di diritto comparato che permettano loro di comprendere le ragioni profonde delle differenze tra i sistemi giuridici europei e – di conseguenza – di capire le difficoltà che la traduzione giuridica presenta.

Per questo motivo, più che affidarsi alle sole iniziative politiche, sarebbe opportuno necessario sviluppare una valutazione più attenta del compito che le università potrebbero svolgere nel porre le basi di un sistema giuridico che, pur rispettando le differenze linguistiche e culturali, possa definirsi propriamente europeo.

⁴⁷ P. Giliker, *The Draft Common Frame of Reference and European contract law: moving from the "academic" to the "political" text*, in J. Devenneyand, M.B. Kenny (a cura di), *The Transformation of European Private Law: Harmonisation, Consolidation, Codification Or Chaos?*, Cambridge, 2013, 23.

